

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGINALIS

In data 07/01/2018 in Venezia, presso la sede sociale in via Via Forte Marghera 153, Venezia 30174, presenti i signori:

Fabio Pacquola nato a Venezia il 21/11/1982 residente in via Murano 2/7, Spinea cap.,
C.F. PCQFBA82S21L736T

Andrea Vianello nato a Venezia il 03/04/1982 residente in via Forte Marghera 153/I, Venezia 30174,
C. F. VNLNDR82D03L736P

Luca Feriardi nato a Venezia il 27/07/1982 residente in via Delle Cave 2/2, Trieste 34128,
C.F. FRLLCU82L27L736E

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

art. 1 Dai suddetti componenti, in qualità di soci fondatori, è costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGINALIS** (di seguito: "Associazione")

art. 2 L'Associazione ha sede in Via Giardino 4, Venezia 30174.

La sede ha carattere provvisorio, essendo i Soci fondatori impegnati nell'individuare una definitiva. Del nuovo indirizzo sarà data tempestiva informativa agli Uffici competenti per territorio. L'attuale sede dell'Associazione è di proprietà e nel pieno possesso di uno dei soci Fondatori. Il proprietario solo ne detiene le chiavi e solo ne consente l'accesso ai soci, dietro preventiva richiesta e per fondati motivi legati alla gestione amministrativa dell'Associazione. Il proprietario può in qualsiasi momento ritirare la disponibilità del locale dell'Associazione, fermo restando preavviso di giorni sette da indirizzarsi al Comitato Direttivo.

art. 3 L'Associazione Imaginalis ha la finalità della promozione della cultura e dell'arte nei seguenti settori: psicologia analitica, psicoanalisi, filosofia, storia delle religioni, scienze umane, scienze fisiche, biologia, neuroscienze ed altre direttamente o indirettamente connesse.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

art. 4 L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro.

art. 5 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

art. 6 L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

art. 7 I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione lo statuto che si allega al presente atto a farne parte integrante che gli stessi sottoscrivono ed approvano.

art. 8 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

art. 9 I presenti soci Fondatori approvano che l'importo della quota associativa, a favore dell'Associazione, per il primo anno solare, sia stabilito in euro 50 (cinquanta); le tre quote, per complessivi euro 150 (centocinquanta) costituiscono il fondo sociale. I contributi annuali successivi, a



partire dall'anno 2019, saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

art. 10 I presenti soci Fondatori approvano che le quote che saranno da ciascuno di essi versate all'Associazione per agevolare l'avvio e l'esercizio (es. per attivazione di un sito internet) sono da considerarsi a titolo di prestito; esse saranno dunque recuperate in toto da ciascun socio Fondatore non appena disponibili in cassa, senza alcuna ulteriore formalità se non l'approvazione del Consiglio Direttivo.

art. 11 I costituenti l'Associazione stabiliscono che il Consiglio Direttivo sia composto da n.3 membri.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere e Segretario dell'Associazione, nelle persone di seguito riportate:

Consiglio Direttivo:

- Andrea Vianello - Presidente dell'Associazione
- Fabio Pacquola - Vicepresidente dell'Associazione
- Luca Feriardi - Tesoriere e Segretario dell'Associazione

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

art. 11 Le spose del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2019.

Venezia, 07/01/2018

Letto firmato e sottoscritto da tutti i soci Fondatori.

Allegato: statuto associativo.

Andrea Vianello
Fabio Pacquola
Luca Feriardi



Reg. II 15 MAG. 2018 Ufficio Venezia 2
 Euro 200,00 Al N. 1805 Serie da PRIVATA
 Conformi al Mod. F23

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO (*)

Daniel Pastrello
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amicarelli)





Allegato all'Atto costitutivo siglato in data 07/01/2018



ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGINALIS

Costituzione - Denominazione - sede

Art. 1 E' costituita, nel rispetto dell'Art. 36 e sgg. del Codice Civile l'Associazione denominata: **ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGINALIS** (di seguito Associazione) con sede in Via Giardino 4, Venezia cap 30174.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Durata

Art. 2 La durata dell'associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3 L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e scopi

Art. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità della promozione della cultura e dell'arte nei seguenti settori: psicologia analitica, psicoanalisi, filosofia, storia delle religioni, scienze umane, scienze fisiche, biologia, neuroscienze ed altre direttamente o indirettamente connesse.

Art. 5 Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- A) Divulgazione delle materie di pertinenza dei settori sopra individuati.
- B) Promozione di approfondimenti specialistici e o interdisciplinari.

Per attuare concretamente i propri scopi l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- incontri culturali a carattere interdisciplinare per gruppi e cultori delle materie relative ai settori d'interesse individuato dall'associazione
- incontri specialistici e o di supervisione dedicati a psicologi, medici e personale operante a vario titolo nel campo delle scienze mediche, umane e dell'insegnamento a vario titolo
- seminari e conferenze
- altro

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative dello stesso.

Soci

Art. 6 Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.



Art. 7 Ci sono 3 categorie di soci:

fondatori: Sono coloro che hanno fondato l'Associazione. I Soci Fondatori sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo richiesto per la partecipazione ad iniziative per le quali è previsto un corrispettivo economico.

ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

sostenitori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, vengono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo associativo o richiesto per la partecipazione ad iniziative per le quali è previsto un corrispettivo economico.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8 I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. A recedere con preavviso scritto di almeno 30 giorni dall'appartenenza all'Associazione. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Art. 9 I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Recesso ed esclusione del socio

Art. 10 Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. La qualifica di Socio si perde inoltre per: A) morte, B) dimissioni C) morosità nel pagamento delle quote associative.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 11 Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza del socio, senza necessità di alcuna formalità.

Quota associativa

Art. 12 L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su consiglio del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

Art. 14. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo o il rendiconto economico e finanziario nel caso non si tenga una contabilità ordinaria;
- discutere il programma generale annuale di attività elaborato dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto;
- approvare regolamenti;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e su quant'altro sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17. L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 18. la convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o no sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Sono esclusi dal voto i soci onorari.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione

può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente, in questo caso, può scegliere due scrutatori fra i presenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha facoltà quando lo ritiene opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il Verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 19. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo dai Soci Fondatori e successivamente dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo così costituito resterà in carica per anni 5 (cinque); durante tale periodo è facoltà dell'Assemblea di ampliare il numero dei Consiglieri, preservandone in ogni caso la disparità e non superando il massimo di 5 (cinque) componenti; al termine del primo quinquennio l'Assemblea ha facoltà di ridurre la durata in carica del Consiglio Direttivo, che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo :

- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, al quale può essere affidato anche il ruolo di Tesoriere.
- Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
- revoca, per fondati motivi il Presidente e il VicePresidente;
- propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, nei casi il giro d'affari sia rilevante e si tenga un regime di contabilità ordinaria, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
- ha facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
- riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art. 10;
- delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art. 11, da sottoporre a ratifica assembleare

vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.



Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente può conferire ai Soci deleghe per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Questi, se cooptato dall'Assemblea durerà in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23. Il collegio dei Revisori dei conti, organo facoltativo, laddove o se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve periodicamente controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico - finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Esercizio sociale - Bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori (se nominato) presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico - finanziario.

Il rendiconto economico - finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Risorse economiche - fondo comune

Art. 25. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. quote associative;
- b. contributi degli aderenti;
- c. contributi di privati;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire; anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Venezia,

Letto, confermato e sottoscritto



Luca...
Luca...
Luca...

